
Corte di Cassazione, Sez. VI civile – ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2748 -
Pres. Lombardo – rel. Cosentino

**Violazione del C.d.S. – multa da Vigile urbano non in servizio –
mancanza dei requisiti di Polizia giudiziaria – illegittimità della
multa**

Gli appartenenti alla Polizia Municipale "possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative e fra queste anche quelle relative alla circolazione stradale purché si trovino nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio".

La Corte di Cassazione Civile, con l'ordinanza n. 2748/2019, ha confermato il principio di cui sopra già enunciato in passato anche dalla Cassazione Penale con Sent. n. 35099/2015.

Nel caso in esame, infatti, un automobilista proponeva opposizione avverso un verbale di Polizia Municipale, ritenendolo illegittimo in quanto elevato dal Comandante della Polizia Municipale che era fuori servizio ed era vestito con abiti civili.

Rimasto soccombente nei primi due gradi di giudizio, interponeva ricorso per Cassazione deducendo, fra l'altro, la violazione dell'art. 57, secondo comma, lettera b), c.p.p e gli articoli 5, primo comma, lettera a), e 4, n. 1) della legge n. 65/1986.

La Suprema Corte rinviava la causa al Tribunale, in persona di altro magistrato, ed evidenziava che, mentre gli appartenenti alla Polizia di Stato, ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio, al contrario gli appartenenti alla Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 57 c.p.p. e 5 della legge 3 luglio 1986 n. 65, hanno la qualifica di Polizia Giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio.

(...)

ORDINANZA

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 7 novembre 2018 – 30 gennaio 2019, n. 2748

Presidente Lombardo – Relatore Cosentino

Ragioni in fatto ed in diritto della decisione

Il signor Z.G. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del tribunale di Modena che, confermando la pronuncia del giudice di pace della stessa città, ha rigettato la sua opposizione al verbale della polizia municipale di Sassuolo che gli aveva contestato la violazione dell'art. 148 C.d.S., per avere effettuato un sorpasso a velocità non adeguata in prossimità di un'intersezione.

L'intimato comune di Sassuolo non ha spiegato attività difensiva in questa sede.

La causa è stata decisa nell'adunanza di camera di consiglio del 7 novembre 2018, per la quale non sono state depositate memorie.

Con il primo motivo, riferito al vizio di violazione di legge in relazione all'art. 57 c.p.p., comma 2, lett. b), e alla L. n. 65 del 1986, art. 5, comma 1, lett. a), e art. 4, n. 1), il ricorrente – premesso che l'impugnato verbale di contestazione era stato redatto dal comandante della polizia municipale di Sassuolo quando costui era fuori servizio e vestiva abiti civili – censura la statuizione con cui il tribunale ha disatteso il motivo di opposizione con cui egli aveva dedotto l'illegittimità del verbale per essere stato reso da un appartenente alla Polizia Municipale che non era in servizio al momento dell'accertamento della pretesa trasgressione.

Con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso si denuncia, sotto vari profili, la violazione o falsa applicazione dell'art. 2700 c.c. e dell'art. 148 C.d.S., comma 12, e dell'art. 141 C.d.S., comma 1, in cui il tribunale sarebbe incorso attribuendo fede privilegiata a giudizi intrinsecamente valutativi, costituenti il risultato di apprezzamenti personali. Il ricorrente lamenta altresì il malgoverno delle regole di logica e di comune esperienza riscontrabile nella ricostruzione della dinamica dei fatti.

Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe gli altri.

Dal penultimo capoverso della prima pagina dell'impugnata sentenza pare di comprendere che il tribunale contrapponga la polizia giudiziaria ad "altri corpi", diversi dalla polizia giudiziaria (tra cui i corpi di polizia municipale), i quali opererebbero su tutto il territorio nazionale e sarebbero sempre in servizio. Tale affermazione è palesemente errata in quanto, in primo luogo, la polizia giudiziaria non è un corpo, bensì una funzione; in secondo luogo, e per quanto qui più specificamente interessa, la conclusione dell'argomentazione svolta nella sentenza impugnata – ossia che gli appartenenti ai corpi di polizia municipale opererebbero su tutto il territorio nazionale e sarebbero sempre in servizio – si pone in contrasto con l'orientamento espresso dalle sezioni civili di questa Corte (Cass. 5771/2008, Cass. 5538/2001) e travisa la sentenza della Cassazione penale n. 35099/2015, a cui lo stesso tribunale di Modena fa richiamo; in quest'ultima sentenza si stabilisce infatti, in conformità con i precedenti della Cassazione civile ed al contrario di quanto sostenuto dal tribunale, che "Gli appartenenti alla polizia municipale, ai sensi dell'art. 57 c.p.c., e della L. 3 luglio 1986 n. 65, art. 5, hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza etc., i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. I predetti, quindi, possono

accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative e fra queste anche quelle relative alla circolazione stradale purché si trovino nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio".

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio al tribunale di Modena, in persona di altro magistrato, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e regolerà le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa al tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione